



2023/0288(COD)

14.2.2024

PARERE

della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche del mercato del lavoro dell'Unione europea relative alle imprese, che abroga il regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 450/2003 e (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2023)0459 – C9-0316/2023 – 2023/0288(COD))

Relatore per parere: Milan Brglez

PA_Legam

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a prendere in considerazione quanto segue:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

(1) *Le* statistiche del mercato del lavoro relative alle imprese nell'Unione europea sono necessarie per l'elaborazione, l'attuazione e la valutazione delle politiche dell'Unione, in particolare quelle riguardanti la coesione economica, sociale e territoriale, la strategia europea per l'occupazione, il pilastro europeo dei diritti sociali e il semestre europeo.

Emendamento

(1) Statistiche del mercato del lavoro ***accurate, tempestive, affidabili e comparabili*** relative alle imprese nell'Unione europea sono necessarie per l'elaborazione, l'attuazione e la valutazione delle politiche dell'Unione, in particolare quelle riguardanti la coesione economica, sociale e territoriale, la strategia europea per l'occupazione, il pilastro europeo dei diritti sociali e il semestre europeo, ***come pure quelle relative all'attuazione del piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali e del piano d'azione per l'economia sociale. Esse sono ugualmente importanti affinché l'UE possa svolgere i compiti ad essa assegnati a norma degli articoli 2, 3 e 4 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).***

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) La prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici a norma del regolamento (UE) n. 1176/2011¹⁵ e il monitoraggio di salari minimi adeguati a norma della direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶ presuppongono informazioni accurate sull'evoluzione del costo orario del lavoro e dei livelli salariali negli Stati membri.

Emendamento

(2) La prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici a norma del regolamento (UE) n. 1176/2011¹⁵ e il monitoraggio di salari minimi adeguati a norma della direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶ presuppongono informazioni accurate sull'evoluzione del costo orario del lavoro e dei livelli salariali ***e sulla copertura della***

contrattazione collettiva negli Stati membri.

¹⁵ Regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25).

¹⁶ Direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea (GU L 275 del 25.10.2022, pag. 33).

¹⁵ Regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25).

¹⁶ Direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea (GU L 275 del 25.10.2022, pag. 33).

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) La Banca centrale europea utilizza le statistiche europee del mercato del lavoro relative alle imprese nel contesto della politica monetaria unica per monitorare i rischi di inflazione e deflazione derivanti dal costo del lavoro. ***Sono pertanto necessarie statistiche dell'Unione accurate, tempestive e comparabili sull'evoluzione del costo del lavoro.***

Emendamento

(3) La Banca centrale europea utilizza le statistiche europee del mercato del lavoro relative alle imprese, ***in particolare quelle sull'evoluzione del costo del lavoro e sulla crescita salariale***, nel contesto della politica monetaria unica per monitorare i rischi di inflazione e deflazione derivanti dal costo del lavoro. ***È importante che tale analisi sia integrata dal monitoraggio dei rischi di inflazione e deflazione derivanti dagli utili.***

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) È necessario ***estendere la copertura delle statistiche*** sui posti di lavoro vacanti e migliorare la tempestività dell'indice del costo del lavoro, in quanto entrambi gli indicatori sono elencati tra i principali

Emendamento

(4) È necessario ***ampliare i dati*** sui posti di lavoro vacanti e migliorare la tempestività dell'indice del costo del lavoro, in quanto entrambi gli indicatori sono elencati tra i principali indicatori

indicatori economici europei (PIEE)¹⁷, indispensabili per monitorare le politiche monetarie ed economiche.

economici europei (PIEE)¹⁷, indispensabili per monitorare le politiche monetarie ed economiche.

¹⁷ Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo ed al Consiglio relativa alle statistiche sulla zona euro "migliorare le metodologie utilizzate per statistiche ed indicatori della zona euro" del 27 novembre 2002 (COM(2002) 661 definitivo).

¹⁷ Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo ed al Consiglio relativa alle statistiche sulla zona euro "migliorare le metodologie utilizzate per statistiche ed indicatori della zona euro" del 27 novembre 2002 (COM(2002) 661 definitivo).

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) È necessaria una base giuridica che sia in grado di regolamentare la trasmissione del divario retributivo di genere annuale ai fini del monitoraggio degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite (ONU), in particolare dell'obiettivo 5 sull'uguaglianza di genere.

Emendamento

(5) È necessaria una base giuridica che sia in grado di regolamentare la trasmissione del divario retributivo di genere annuale, ai fini del monitoraggio degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite (ONU), in particolare dell'obiettivo 5 sull'uguaglianza di genere **e dell'obiettivo 8 sul lavoro dignitoso e la crescita economica, come pure ai fini del monitoraggio dell'impatto della direttiva (UE) 2023/970.**

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) L'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego¹⁸ necessita di dati comparabili sui salari percepiti da uomini e donne. La direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rafforzare

Emendamento

(6) L'attuazione, **il monitoraggio e la valutazione** del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego¹⁸ necessita di dati comparabili sui salari percepiti da uomini e donne. La direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento

l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore¹⁹ impone agli Stati membri di fornire alla Commissione dati aggiornati sul divario retributivo di genere con cadenza annuale e in modo tempestivo. Tale obbligo dovrebbe essere integrato da un adeguato quadro statistico necessario per la compilazione e la trasmissione dei dati sul divario retributivo di genere.

¹⁸ Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23).

¹⁹ Direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione (GU L 132 del 17.5.2023, pag. 21).

europeo e del Consiglio volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore¹⁹ impone agli Stati membri di fornire alla Commissione dati aggiornati sul divario retributivo di genere con cadenza annuale e in modo tempestivo. Tale obbligo dovrebbe essere integrato da un adeguato quadro statistico necessario per la compilazione e la trasmissione dei dati sul divario retributivo di genere.

¹⁸ Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23).

¹⁹ Direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione (GU L 132 del 17.5.2023, pag. 21).

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) Il divario pensionistico di genere è la differenza relativa tra pensioni medie lorde percepite da donne e uomini. Il divario affonda le sue radici nelle diverse carriere professionali; quelle delle donne sono caratterizzate da una retribuzione più bassa, carriere più brevi e interrotte e un minor numero di ore lavorate. Ne risulta che, in età avanzata, le donne sono

maggiormente esposte al rischio di povertà rispetto agli uomini. I dati raccolti nel contesto delle statistiche del mercato del lavoro relative alle imprese riguardanti la struttura delle retribuzioni, il divario retributivo di genere e la struttura del costo del lavoro possono anche contribuire a una migliore comprensione del divario pensionistico di genere negli Stati membri.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Al fine di alleviare l'onere che grava sulle imprese, in particolare sulle PMI, è opportuno che le autorità statistiche nazionali prendano in considerazione fonti amministrative e innovative, il cui obiettivo principale non è la fornitura di statistiche, in sostituzione o a complemento delle indagini statistiche, nel rispetto delle prescrizioni in materia di qualità delle statistiche ufficiali. I più recenti sviluppi tecnologici e digitali possono contribuire al conseguimento di tale obiettivo.

Emendamento

(9) ***La raccolta dei dati non dovrebbe creare inutili oneri amministrativi per le imprese.*** Al fine di alleviare l'onere che grava sulle imprese, in particolare ***sulle imprese sociali, sulle PMI e sulle microimprese,*** è opportuno che le autorità statistiche nazionali prendano in considerazione fonti amministrative e innovative, il cui obiettivo principale non è la fornitura di statistiche, in sostituzione o a complemento delle indagini statistiche, nel rispetto delle prescrizioni in materia di qualità delle statistiche ufficiali. I più recenti sviluppi tecnologici e digitali possono contribuire al conseguimento di tale obiettivo.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) ***Laddove le attività da svolgere a norma del presente regolamento comportino il trattamento di dati personali, tale trattamento dovrebbe essere conforme alla normativa pertinente***

dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, ossia il regolamento (UE) 2018/1725¹ e il regolamento (UE) 2016/679². Conformemente al principio di minimizzazione dei dati stabilito in tali regolamenti, i dati forniti a norma del presente regolamento dovrebbero essere aggregati in modo tale che le persone fisiche non possano essere identificate.

¹ *Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE.*

² *Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).*

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 ter) Il trattamento dei dati personali a fini statistici, che è considerato di interesse pubblico, dovrebbe essere soggetto a garanzie adeguate conformemente all'articolo 89 del regolamento (UE) 2016/679¹ e all'articolo 13 del regolamento (UE) 2018/1725². Occorre prestare particolare attenzione al rispetto del principio di anonimizzazione dei dati personali.

¹ *Regolamento (UE) 2016/679 del*

Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

² *Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE.*

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) Il ricorso a tecniche di web scraping per raccogliere dati da siti web in modo non strutturato dovrebbe rispettare il principio dell'esattezza in ambito di protezione dei dati.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) "impresa sociale": soggetto di diritto privato che fornisce beni e servizi per il mercato in modo imprenditoriale e in conformità dei principi e delle caratteristiche dell'economia sociale, motivando la propria attività commerciale con obiettivi sociali o ambientali. Le imprese sociali possono essere configurate in varie forme giuridiche.^{1 bis}

Emendamento 13

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 5

Testo della Commissione

(5) "dipendente": qualsiasi persona, a prescindere dalla nazionalità, dalla residenza o dalla durata del rapporto di lavoro nello Stato membro, che ha un **contratto** di occupazione diretta con l'impresa (**basato su** un **accordo** formale o informale) e che riceve una retribuzione, a prescindere dal tipo di lavoro svolto, dal numero di ore lavorate (tempo pieno o tempo parziale) e dalla durata del contratto (tempo determinato o indeterminato oppure stagionale). La retribuzione di un dipendente può assumere la forma di stipendi e salari, compresi premi, pagamento a cottimo e per il lavoro a turni, gratifiche, onorari, commissioni e remunerazione in natura;

Emendamento

(5) "dipendente": qualsiasi persona, a prescindere dalla nazionalità, dalla residenza o dalla durata del rapporto di lavoro nello Stato membro, che ha un **rapporto** di occupazione diretta con l'impresa, **stabilito da** un **contratto** formale o **da un accordo** informale, e che riceve una retribuzione, a prescindere dal tipo di lavoro svolto, dal numero di ore lavorate (tempo pieno o tempo parziale) e dalla durata del contratto (tempo determinato o indeterminato oppure stagionale). La retribuzione di un dipendente può assumere la forma di stipendi e salari, compresi premi, pagamento a cottimo e per il lavoro a turni, gratifiche, onorari, commissioni e remunerazione in natura;

Emendamento 14

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 6

Testo della Commissione

(6) "datore di lavoro": un'impresa o un'unità locale che ha un **contratto** di lavoro diretto con un dipendente (**basato su** un **accordo** formale o informale);

Emendamento

(6) "datore di lavoro": un'impresa o un'unità locale che ha un **rapporto** di lavoro diretto con un dipendente, **stabilito da** un **contratto** formale o **da un accordo** informale;

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Il trattamento di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), lascia impregiudicata la direttiva 2002/58/CE¹. Il ricorso a tecniche di web scraping è limitato ai dati non personali.

¹ ***Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche).***

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Qualsiasi trattamento di dati personali è conforme alla normativa pertinente dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, compreso il regolamento (UE) 2016/679¹, nel rispetto dei diritti fondamentali delle persone interessate in linea con il regolamento (CE) n. 223/2009².

¹ ***Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).***

² ***Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,***

dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a – trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

*– iii) copertura della
contrattazione collettiva;*

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Gli Stati membri raccolgono e forniscono dati separati sulle imprese sociali relativamente a tutte le tematiche di cui all'allegato.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Allegato I

Testo della Commissione

ALLEGATO

Domini, tematiche e tematiche dettagliate; periodicità della trasmissione dei dati, periodi di riferimento e termine per la trasmissione dei dati per tematica

Dominio	Tematica	Tematica dettagliata	Periodicità	Periodo di riferimento	Termine per la trasmissione dei dati ⁽¹⁾ ⁽²⁾	Primo periodo di riferimento
Retribuzione	Struttura delle retribuzioni	Retribuzione <i>Retribuzione totale annua e mensile e relative componenti, e retribuzione oraria corrisposta a ciascun dipendente incluso nel campione.</i>	Ogni quattro anni	Anno civile	T+16 mesi	2026
		Caratteristiche del datore di lavoro <i>Informazioni di carattere economico, giuridico, geografico e occupazionale sull'unità locale e sull'impresa cui appartiene ciascun dipendente incluso nel campione.</i>				
		Caratteristiche del dipendente <i>Informazioni di carattere demografico, formativo, contrattuale e professionale su ciascun dipendente incluso nel campione.</i>				
		Periodi lavorativi <i>Informazioni sui periodi lavorativi retribuiti di ciascun dipendente incluso nel campione.</i>				
		Aspetti tecnici dell'indagine <i>Informazioni sul campionamento e sulla rilevazione dei dati riguardanti ciascun dipendente incluso nel campione e il suo datore di lavoro (ad esempio,</i>				

		<i>ponderazioni).</i>				
	Divario retributivo di genere	<i>Retribuzione oraria dei dipendenti di sesso maschile e femminile in base alle principali caratteristiche del datore di lavoro e del dipendente e corrispondenti differenze relative tra la retribuzione oraria dei lavoratori di sesso maschile e quella di lavoratori di sesso femminile.</i>	Ogni anno	Anno civile	T+13 mesi	2026
		<i>Dipendenti Numero di dipendenti di sesso maschile e femminile in base alle caratteristiche del datore di lavoro e del dipendente.</i>				
Costo del lavoro	Struttura del costo del lavoro	<i>Costo del lavoro Costi totali sostenuti dal datore di lavoro per l'assunzione di manodopera e componenti di tali costi.</i>	Ogni quattro anni	Anno civile	T+18 mesi	2028
		<i>Ore lavorate Ore effettivamente lavorate dalle tipologie principali di dipendenti.</i>				
		<i>Ore retribuite Ore retribuite per tipologia principale di dipendenti.</i>				

		Dipendenti <i>Numero di dipendenti per tipologia principale.</i>				
		Unità locali <i>Informazioni sulle unità locali incluse nel campione.</i>				
Indice del costo del lavoro		Indice trimestrale del costo del lavoro per ora lavorata <i>Indice trimestrale del costo del lavoro per ora lavorata, a seconda della tipologia dei costi; serie temporali non corrette e corrette.</i>	Ogni trimestre	Trimestre (anno civile)	- Stime iniziali: T+45 giorni Dati definitivi: T+65 giorni	Primo trimestre del 2026
		Indice trimestrale del costo totale del lavoro <i>Serie temporali non corrette e corrette.</i>				
		Indice trimestrale delle ore lavorate <i>Serie temporali non corrette e corrette.</i>				
		Costo annuo del lavoro	Ogni anno	Anno civile	Fine del primo trimestre dell'anno T+1 + 65 giorni	
		<i>Livelli del costo annuo del lavoro (ponderazioni) a seconda della tipologia di costi.</i>				
Domanda di manodopera	Posti di lavoro vacanti	Posti vacanti <i>Informazioni sui posti vacanti registrati; serie temporali non corrette e corrette.</i>	Ogni trimestre	Trimestre (anno civile)	- Stime iniziali: T+45 giorni Dati definitivi: T+70 giorni	Primo trimestre del 2026
		Posti occupati <i>Informazioni sui posti occupati registrati; serie temporali non corrette e corrette.</i>				
(1) Dopo la fine del periodo di riferimento "T".						
(2) Qualora le scadenze menzionate cadano di sabato o di domenica, il termine effettivo è il lunedì successivo prima delle ore 12:00 (CET).						

Emendamento

ALLEGATO

Domini, tematiche e tematiche dettagliate; periodicità della trasmissione dei dati, periodi di riferimento e termine per la trasmissione dei dati per tematica

Dominio	Tematica ³⁾	Tematica dettagliata	Periodicità	Periodo di riferimento	Termine per la trasmissione dei dati ^{(1) (2)}	Primo periodo di riferimento
Retribuzione	Struttura delle retribuzioni	Retribuzione <i>Retribuzione totale annua e mensile e relative componenti, e retribuzione oraria corrisposta a ciascun dipendente incluso nel campione.</i>	Ogni quattro anni	Anno civile	T+16 mesi	2026
		Caratteristiche del datore di lavoro <i>Informazioni di carattere economico, giuridico, geografico e occupazionale sull'unità locale e sull'impresa cui appartiene ciascun dipendente incluso nel campione.</i>				
		Caratteristiche del dipendente <i>Informazioni di carattere demografico, formativo, contrattuale e professionale su ciascun dipendente incluso nel campione.</i>				
		Periodi lavorativi <i>Informazioni sui periodi lavorativi retribuiti di ciascun dipendente incluso nel campione.</i>				

		Aspetti tecnici dell'indagine <i>Informazioni sul campionamento e sulla rilevazione dei dati riguardanti ciascun dipendente incluso nel campione e il suo datore di lavoro (ad esempio, ponderazioni).</i>				
	Divario retributivo di genere	Retribuzione oraria <i>Retribuzione oraria dei dipendenti di sesso maschile e femminile in base alle principali caratteristiche del datore di lavoro e del dipendente e corrispondenti differenze relative tra la retribuzione oraria dei lavoratori di sesso maschile e quella di lavoratori di sesso femminile.</i>	Ogni anno	Anno civile	T+13 mesi	2026
		Dipendenti <i>Numero di dipendenti di sesso maschile e femminile in base alle caratteristiche del datore di lavoro e del dipendente.</i>				
	Copertura della contrattazione collettiva	Numero di dipendenti coperti da contratti collettivi	Ogni anno	Anno civile	T+13 mesi	2026
Costo del lavoro	Struttura del costo del lavoro	Costo del lavoro <i>Costi totali sostenuti dal datore di lavoro per l'assunzione di manodopera e componenti di tali costi.</i>	Ogni quattro anni	Anno civile	T+18 mesi	2028

		Ore lavorate <i>Ore effettivamente lavorate dalle tipologie principali di dipendenti.</i>				
		Ore retribuite <i>Ore retribuite per tipologia principale di dipendenti.</i>				
		Dipendenti <i>Numero di dipendenti per tipologia principale.</i>				
		Unità locali <i>Informazioni sulle unità locali incluse nel campione.</i>				
	Indice del costo del lavoro	Indice trimestrale del costo del lavoro per ora lavorata <i>Indice trimestrale del costo del lavoro per ora lavorata, a seconda della tipologia dei costi; serie temporali non corrette e corrette.</i>	Ogni trimestre	Trimestre (anno civile)	- Stime iniziali: T+45 giorni Dati definitivi: T+65 giorni	Primo trimestre del 2026
Indice trimestrale del costo totale del lavoro <i>Serie temporali non corrette e corrette.</i>						
Indice trimestrale delle ore lavorate <i>Serie temporali non corrette e corrette.</i>						
Costo annuo del lavoro		Ogni anno				
		<i>Livelli del costo annuo del lavoro (ponderazioni) a seconda della tipologia di costi.</i>				
Domanda di manodopera	Posti di lavoro vacanti	Posti vacanti <i>Informazioni sui posti vacanti registrati; serie temporali non corrette e corrette.</i>	Ogni trimestre	Trimestre (anno civile)	- Stime iniziali: T+45 giorni Dati	Primo trimestre del 2026

		Posti occupati <i>Informazioni sui posti occupati registrati; serie temporali non corrette e corrette.</i>			definitivi: T+70 giorni	
(1) Dopo la fine del periodo di riferimento "T".						
(2) Qualora le scadenze menzionate cadano di sabato o di domenica, il termine effettivo è il lunedì successivo prima delle ore 12:00 (CET).						
(3) <i>Tutte le tematiche sono disaggregate per imprese sociali.</i>						

**ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE
DA CUI IL RELATORE PER PARERE HA RICEVUTO CONTRIBUTI**

Conformemente all'allegato I, articolo 8, del regolamento, il relatore per parere dichiara di aver ricevuto, nel corso dell'elaborazione del parere, contributi dalle seguenti entità o persone:

Entità e/o persona
Statistical office of the Republic of Slovenia (Statistični urad Republike Slovenije)
Association of Free Trade Unions of Slovenia (Zveza svobodnih sindikatov Slovenije)
European Trade Union Confederation (ETUC)

L'elenco che precede è compilato sotto l'esclusiva responsabilità del relatore per parere.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Statistiche del mercato del lavoro dell'Unione europea relative alle imprese, abrogazione del regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio e dei regolamenti (CE) n. 450/2003 e (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
Riferimenti	COM(2023)0459 – C9-0316/2023 – 2023/0288(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ECON 19.10.2023
Parere espresso da Annuncio in Aula	EMPL 19.10.2023
Commissioni associate - annuncio in aula	19.10.2023
Relatore(trice) per parere Nomina	Milan Brglez 17.10.2023
Esame in commissione	23.1.2024
Approvazione	14.2.2024
Esito della votazione finale	+: 35 -: 2 0: 3
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	João Albuquerque, Atidzhe Alieva-Veli, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Ilan De Basso, Margarita de la Pisa Carrión, Klára Dobrev, Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, Cindy Franssen, Chiara Gemma, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Stelios Kypourouopoulos, Katrin Langensiepen, Miriam Lexmann, Jozef Mihál, Max Orville, Sandra Pereira, Dragoş Pişlaru, Dennis Radtke, Elżbieta Rafalska, Antonio Maria Rinaldi, Daniela Rondinelli, Mounir Satouri, Monica Semedo, Marianne Vind, Maria Walsh
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Catherine Amalric, Rosa D'Amato, Paola Ghidoni, Wolfram Pirchner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kim Van Sparrentak
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	France Jamet

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

35	+
ECR	Pirkko Ruohonen-Lerner
ID	France Jamet
PPE	Jarosław Duda, Cindy Franssen, Stelios Kypouropoulos, Miriam Lexmann, Wolfram Pirchner, Dennis Radtke, Maria Walsh
Renew	Atidzhe Alieva-Veli, Catherine Amalric, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Jozef Mihál, Max Orville, Dragoş Pîslaru, Monica Semedo
S&D	João Albuquerque, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Ilan De Basso, Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginell, Agnes Jongerius, Daniela Rondinelli, Marianne Vind
The Left	Sandra Pereira
Verts/ALE	Rosa D'Amato, Katrin Langensiepen, Mounir Satouri, Kim Van Sparrentak

2	-
ECR	Margarita de la Pisa Carrión, Elzbieta Rafalska

3	0
ECR	Chiara Gemma
ID	Paola Ghidoni, Antonio Maria Rinaldi

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti